

Studio Legale Rizza
Avv. Giuseppina Rizza
Patrocinante in Cassazione
Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa
Cell. 347 9337377 Tel-Fax 0931 1882881

TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con istanza di notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc e richiesta di trattazione cartolare

Per **VECCHIO VERONICA** nata a Lentini il 7/07/1978 e residente a Carlentini in via Sott.te Antonio Marra 1 CF VCCVNC78L47E532F rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Giuseppina Rizza (CF RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) ed elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa panagia 136 I **RICORRENTE**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*; con sede in Roma via Trastevere, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo via dei Fattori, **AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, in persona del legale rappresentante p-t, con sede in ragusa via Bruno 2 , **ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCISCIA DI SCOGLITTI**, in persona del legale rappresentante p-t, con sede in Scoglitti via Malfà 32, tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Catania via Vecchia Ognina 147 **RESISTENTE**

FATTO

La ricorrente è docente classe di concorso AJ56 pianoforte, inserita nelle graduatoria GPS dell'Ambito Provinciale di Ragusa 2022/2024 in prima fascia al posto 5 con punti 99.

In esito alle operazioni di conferimento delle supplenze, giusta l'OM n. 122/2022 , è stata individuata per l'a.s. 2022/2023 quale destinataria di nomina a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso AJ56 presso la scuola media annessa all'IC "Sciascia" di Scoglitti – RGMM802019- su cattedra oraria interna, con data di presa in servizio 7/09/2022, giusto provvedimento dell'USP Ragusa n. 3613 del 5/09/2022.

Si precisa che, per come disposto dall'USP di Ragusa all'art. 3 del provvedimento, il conferimento della nomina e la convocazione per la presa in servizio venivano comunicati alla ricorrente solo mediante pubblicazione dell'avviso sul sito WEB dell'Ufficio e non veniva inviata alcuna mail di convocazione.

La ricorrente nel periodo dal 30/08/2022 al 12/09/2022 era affetta da patologia COVID, come da certificazione in atti.



Solo dopo la sua guarigione apprendeva della citata convocazione e inviava il 12/09/2022 all'AT di Ragusa e alla Scuola nota corredata della documentazione medica attestante il legittimo impedimento a prendere servizio il 7/09/2022 e chiedeva conferirsi la nomina, manifestando al disponibilità ad accettarla.

La nota rimaneva senza riscontro, pertanto, la docente reiterava richiesta e diffida per il tramite del proprio legale con pec del 5/10/2022.

La PA inviava il 25/10/2022 riscontro con cui confermava la legittimità del proprio operato e rigettava la richiesta della docente, motivando che la nota pervenuta il 12/09/2022 prot.3743/2022 per giustificare l'assenza alla convocazione del 7/09/2022 era *“in notevole ritardo rispetto alla data del 7/09/2022 fissata per la presa in servizio, tant'è che la Dirigente dell'IC “Sciascia “ di Scoglitti.... Con nota prot3705 in data 9/09/2022 aveva comunicato allo scrivente la mancata presa in servizio... come richiesto all'art.5 del predetto dispositivo”*

Riteneva, altresì, che “la pubblicazione on line sul sito WEB di quest'ufficio del dispositivo prot 3613 del 5/09/2022 ha avuto valore di notifica a tutti gli effetti per l'individuazione della docente Vecchio, sostituendo la mail di convocazione rivendicata dalla stessa, infatti ai sensi dell'art. 32 delle legge 69/2009 e successive modifiche ed integrazioni, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”

In esito comunicava, altresì, che *“la mancata assunzione in servizio della Vecchio produceva gli effetti previsti dall'art. 14 comma 1 lettera a) dell'OM 122/2022”*, ovvero, la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Pertanto al docente non solo ha perso la nomina del 7/09/2022, ma non verrà convocata anche se in posizione utile in graduatoria dall'USP Ragusa per tutta la annualità 2022/2023, rimanendo inoccupata.

In realtà, la procedura di conferimento delle supplenze è disciplinata dall'OM 122/2022, richiamata dal provvedimento di nomina n. 3613/2022 dell'USP RG in uno alla nota ministeriale n.28597/2022 che espressamente prevede che venga inoltrata una mail di convocazione individuale all'indirizzo mail indicato nella domanda di inserimento/aggiornamento GPS presentata dal docente e con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante.

La modalità di convocazione, quindi, è effettuata difformemente alle modalità indicate nell'OM citata e quindi non atta a produrre le conseguente di rito, ovvero la perdita della nomina conferita per assenza alla data di presa in servizio e la ulteriore applicazione della sanzione ex art. 14 citato.

La PA motiva la decisione di omettere l'invio di mail individuale di convocazione sostituendola con la



pubblicazione all'albo web in virtù dell'art. 32 della L 69/2009. Tale articolo non può trovare applicazione principalmente perchè riguarda solo i provvedimenti in forma cartacea, e sostituisce la pubblicità legale cartacea con quella digitale, nell'ottica della digitalizzazione della PA.

Infatti la legge disciplina “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile*” e l'art. 34 rubrica “*(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*” prevedendo che “1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.”.

Chiaro è che nel caso de quo la convocazione prevista dall'OM citata **via mail è già convocazione digitale, e non cartacea**, e indi non può essere sostituita dalla pubblicità sui siti informatici.

Inoltre l'art. 34 cit. non può trovare applicazione anche perché non richiamato dall'OM 122/2022 che, anzi, impone la convocazione individuale tramite mail espressamente all'art. 13.

Ed ancora, la docente ha motivato la mancata presa in servizio per COVID-19, quindi, per una causa di forza maggiore. Non può quindi configurarsi la mancata presa in servizio ai sensi dell'art. 14 richiamato con le conseguenti sanzioni.

L'immediata comunicazione il 12/09/2022 della circostanza, in uno al mancato invio della mail di convocazione, avrebbe dovuto indurre la PA a procedere al conferimento della supplenza alla docente utilmente collocata in graduatoria e già individuata come destinataria della nomina.

Le circostanze sopra evidenziate rilevano, già in fatto, la fondatezza della domanda delle ricorrente, in uno ai seguenti motivi di

DIRITTO

MANCATO INVIO DELLA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE VIA MAIL - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 O.M.122/2022

La procedura di convocazione per le supplenze da GPS sono espressamente disciplinate dall'OM 112/2022 che all'art. 13 prevede “ 2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la



disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. 3. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante..... Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente....4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza”

La nota Ministeriale n.28597/2022, richiamata dal provvedimento n. 3613/2022 dell'USP RG espressamente prevede che “2. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'OM 112/2022” confermando la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale rectius invio mail.

La procedura informatica richiamata è, appunto, l'invio della mail di convocazione all'indirizzo indicato nella domanda di inserimento nella GPS dal docente.

Appare quindi palese che per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, la normativa prevede che all'aspirante/agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza, con un preavviso di 24 ore nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni. Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

In pratica la PA previo ricorso alla procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie, interpella gli aspiranti a supplenze e ne riscontra la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL). L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).



Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della posta elettronica possa risultare non praticabile la PA provvede alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 11 del Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 56 del 28 maggio 2009 ma assicurando, comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di seguito indicate del presente articolo. In pratica le scuole risconteranno la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante (telefono, email).

Anche la Giurisprudenza del Lavoro ha confermato che la convocazione deve essere effettuata con tale procedura all'indirizzo indicato dal docente come recapito nella domanda di inserimento/aggiornamento GPS, condannando al PA che aveva operato difformemente. (vds sentenza Tribunale di Palmi sezione lavoro avente ad oggetto il caso di un docente aspirante supplente non correttamente convocato attraverso l'indirizzo di posta elettronica rilasciato per la chiamata dalle graduatorie (nel caso de quo addirittura il DS aveva mandato la convocazione all'indirizzo istituzionale presente su Istanze online ma non coincidente con il recapito scelto per le comunicazioni delle graduatorie nella nuova domanda del docente).

La convocazione è quindi illegittima e, pertanto, non può produrre gli effetti sanzionatori applicati dall'USP Ragusa, ovvero la perdita della supplenza per mancata presentazione e presa in servizio alla data del 7/09/2022 e la sanzione ulteriore ex art. 14 OM. Dell'impossibilità di ricevere supplenze per tutta la vigenza della GPS nell'anno in corso.

PUBBLICITA' SUL SITO WEB IN LUOGO DELLA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE VIA MAIL - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 O.M.122/2022

La PA giustifica il mancato invio della mail di convocazione perché ha pubblicato la convocazione sul sito WEB dell'Ufficio il 5/09/2022 alle ore 19.20. Ritiene che tale pubblicazione abbia valore di notifica a tutti gli effetti per l'individuazione della docente Vecchio, sostituendo la mail di convocazione rivendicata dalla stessa, in deroga alle procedure espressamente previste dall'OM 122/2022, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

La procedura è espressamente disciplinata sul territorio nazionale dall'art. 13 dell'OM e non può applicarsi l'art. 32 cit. con conseguente non idoneità della pubblicazione sul sito WEB della convocazione ad avere effetto legale di convocazione per la Vecchio, per i seguenti motivi:

1. L'OM 122/2022 prevede una disciplina specifica per la procedura di convocazione e non richiama o contempla l'applicazione dell'art. 32 della L69/2009 nemmeno nelle sue premesse. La PA non ha il potere di discostarsi dalla specifica previsione individuando procedure alternative meramente discrezionali, non contemplate dal legislatore e dall'Esecutivo;
2. L'art. 32 cit non può trovare applicazione nella fattispecie de qua, perché ne difettano i requisiti applicativi. La norma tende a sostituire le vecchie forme di pubblicità legale CARTACEE con quelle digitali,



prevedendo che la PA possa optare per la pubblicazione dei suoi provvedimenti sul WEB. Tale previsione è espressamente riferita alle forme di pubblicità legale cartacea. La procedura dell'art. 13 cit è invece già nativa digitale, prevedendo l'invio della convocazione tramite il gestore informatico alla mail indicata dal docente. La mail non è certo missiva cartacea, quindi non può essere sostituita dalla pubblicazione WEB in virtù dell'art. 32.

3. La pubblicazione sul WEB dell'atto della PA ex art. 32 cit costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza legale dell'atto pubblicato, con le sanzioni conseguenti, solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative. Le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti devono essere applicate con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, in particolare modo nel momento in cui si tratta di determinare (in via interpretativa) gli effetti di conoscenza legale associabili o meno a siffatta tipologia di esternazione comunicativa (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570). Nel caso della convocazione il legislatore ha optato per una specifica procedura (convocazione via mail) a tutela del diritto della docente, in ragione della delicatezza della materia ed escluso la pubblicazione impersonale sul WEB dell'USP. La previsione specifica espressa, esclude l'applicazione della previsione generale della legge 69/2009.

Il Consiglio di Stato con riguardo al tema dell'integrazione di una efficace pubblicità dichiarativa valida ai fini della valutazione di piena conoscenza dell'atto, chiarisce che l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge – sicché la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell'ente che adotta l'atto, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza.

In questo senso i giudici di Palazzo Spada hanno inteso il disposto dell'art. 32 L. 69/2009 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384), nonché la previsione generale contenuta all'articolo 54, comma 4bis, del Codice dell'amministrazione digitale 82 del 2005 secondo cui “la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento”. Pertanto la conclusione è che la pubblicazione telematica dell'atto solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287). Come per chiudere il ragionamento, il Consiglio di Stato conclude affermando che le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti devono essere applicate con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, in particolare modo nel momento in cui si tratta di determinare (in via interpretativa) gli effetti di conoscenza legale associabili o meno a siffatta tipologia di esternazione comunicativa.

Le ragioni di cautela elencate nella sentenza sono le seguenti:



- a) la mancanza di una disposizione di carattere generale in grado di equiparare, nella loro efficacia giuridica, tutte le variegate forme di pubblicità degli atti;
- b) l'esigenza di garantire, con regole chiare e uniformi, standard tecnici di adeguata e omogenea visibilità dei dati pubblicizzati sui siti telematici, nei diversi settori e ambiti operativi dell'azione pubblica;
- c) la constatazione di una diversa propensione al mezzo telematico che si riscontra nei differenti ambiti del diritto pubblico, anche in ragione dell'eterogeneo grado di specializzazione professionale dei soggetti che vi operano e agiscono;
- d) la notevole rilevanza degli interessi implicati nella materia in esame, in particolar modo per quanto concerne l'incidenza che la conoscenza legale dell'atto assume ai fini della decorrenza del termine utile per l'impugnazione degli atti soggetti a pubblicità;
- e) la conseguente necessità di privilegiare, in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L'insieme di considerazioni sin qui richiamate fa percepire la razionalità dell'orientamento normativo inteso ad incrementare in modo selettivo l'accesso a forme innovative di pubblicità, mediante disposizioni ad hoc (quale quelle che si rinvencono, ad esempio, nella materia degli appalti pubblici), variamente calibrate in relazione allo specifico contesto disciplinare di volta in volta considerato.

La pubblicità sul WEB della convocazione, indi, non ha effetto di convocazione legale con conseguente applicazione della sanzione in caso di mancata presa in servizio. Può semmai assurgere a mera pubblicità notizia, non anche a convocazione ex art. 13 dell'OM122/2022.

Difettando la convocazione prevista ex lege la docente non può considerarsi rinunciataria ed assente alla presa in servizio del 7/09/2022, e, conseguentemente ha diritto al conferimento della nomina a tempo determinato di cui risultava destinataria.

MANCATA PRESA IN SERVIZIO PER COVID-19 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – GIUSTIFICAZIONE DEL 12/09/2022 PROT 3743

L'USP di Ragusa nella nota di riscontro al reclamo del 25/10/2022 afferma che la giustificazione inviata dalla ricorrente il 12/09/2022 nota prot.3743 è in notevole ritardo rispetto alla convocazione del 7/09 e quindi non può trovare applicazione la previsione della nota ministeriale 28597/2022 che contempla la possibilità di differire la presa in servizio per i casi contemplati dalla normativa.

Orbene la docente non era in quarantane, ma era affetta da COVID e impedita a visionare il sito WEB, in assenza di convocazione via mail.

Quindi la mancanza della mail, unitamente allo stato di malattia, rende la giustificazione valida.



In ogni caso, anche ove la procedura attuta per la convocazione fosse ritenuta legittima dal Giudice, la malattia per COVID costituisce una causa di forza maggiore da cui consegue la non applicabilità delle sanzioni nel caso di omissione o ritardo della giustificazione.

Tale assunto si può mutuare dalla Giurisprudenza Tributaria, che nel caso di omesso o ritardato pagamento per causa COVID, ha ritenuto presente una causa di forza maggiore e quindi escluso in capo al soggetto che ha ritardato o omesso un adempimento l'applicazione di sanzioni.

L'importante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sez. 1, n. 762/1/2021, pronunciata il 27 aprile 2021 e depositata il 07 maggio 2021, rappresenta uno spunto di riflessione per affrontare un tema quanto mai attuale, soprattutto alla luce del periodo storico che stiamo vivendo: la causa di forza maggiore.

In particolare, l'impatto della pandemia da Covid-19 ha registrato dure ripercussioni, oltre che sanitarie e sociali, anche a livello finanziario ed economico, sia in ambito nazionale che globale, i cui effetti negativi si protrarranno ben oltre il 2021.

In questo contesto, occorre interrogarsi sulla possibilità che la pandemia configuri una causa di forza maggiore e sul perimetro applicativo della previsione in base alla quale non può essere sanzionato chi ha commesso il fatto a causa di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di pagare l'imposta (articolo 6, comma 5, del D.lgs. 472/1997). In altri termini, è lecito chiedersi se la diffusione pandemica integri la forza maggiore e, quindi, se l'esimente della forza maggiore sia invocabile nel caso di crisi determinata dal Covid-19.

Ebbene, con la sentenza in commento, la CTP di Lecce ha accolto il ricorso proposto annullando *in toto* le sanzioni irrogate nella cartella di pagamento, e hanno ritenuto che le sanzioni debbono essere disapplicate per difetto di colpevolezza ex art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, ritenendo che, nel caso di specie, ricorrevano i requisiti – sia soggettivo che oggettivo – richiesti al fine dell'operatività della causa di non punibilità.

Peraltro, il citato orientamento di merito trova ulteriore conforto nel granitico e uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e unionale sul tema della forza maggiore.

A riguardo, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 5, del 22/03/2019, n. 8175 (ripresa, tra le altre, dalla successiva n. 28321 del 5 novembre 2019) ha evidenziato che <<(…)la giurisprudenza unionale “ha chiarito che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonché Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25). Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l'operatore nell'impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa



C195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonche' Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19).>>. Sul punto, giova rammentare che la causa di forza maggiore è un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento. Tale impedimento deve inoltre essere non imputabile al debitore. Pertanto, sotto il profilo naturalistico, in ambito tributario la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talche' essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiche' il soggetto passivo e' costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8175).

Ragionando per analogia, il COVID-19 è suscumbibile tra le cause di forza maggiore che porta alla non applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardi o omissioni di atti previsti.

Alla luce delle considerazioni suesposte e della giurisprudenza di merito in relazione alla non debenza delle sanzioni, a parere della Scrivente non può dubitarsi che, a fronte di una situazione di conclamata difficoltà, attestata non soltanto dall'emergenza sanitaria in atto, ma anche da atti comprovanti la concreta situazione di difficoltà delle imprese, senza alcun dubbio la crisi pandemica da COVID-19 può essere ricompresa tra le cause suscumbibili nella forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui al citato art. 6, n. 5), del D.Lgs. n.472 del 1997.

*** **

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'III.mo Tribunale adito, *reiectis adversis* previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di nomina da GPS a.s.2022/2023:

VOGLIA

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la nomina a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso AJ56 pianoforte presso la scuola media annessa all'IC Sciascia di Scoglitti su cattedra orario interna come da provvedimento di individuazione dell'USP Ragusa n.3613/2022 ovvero su altri posti allo stato disponibili;

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di partecipare alle operazioni di nomina su GPS classe di concorso AJ56 pianoforte per l'a.s. in corso 2022/2023, USP Ragusa, secondo l'ordine di graduatoria, in quanto non applicabile la sanzione ex art. 14 comma 1 lettera a OM 112/2022;

ORDINARE all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto a partecipare alle operazioni di nomina e ad ottenere la nomina in ambito Ragusa secondo le preferenze espresse e la posizione in GPS e che le spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di nomina



CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti **in ogni caso, RICONOSCERE** alla ricorrente il punteggio, ai fini giuridici ed economici, derivante dalla supplenza di cui era destinataria ex provvedimento 3613/2022 e le successive per l'a.s. 2022/2023 di cui sarebbe risultata destinataria secondo il punteggio in GPS, e la retribuzione non percepita, da quantificarsi secondo CCNL vigente

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE a favore del difensore.

Si allegano i seguenti documenti: 1. Graduatoria; 2. Nota USP RG 25/10/2022; 3. reclamo 5/10/2022; 4. Giustificazione 12/09/2022; 5. Stralcio OM122/2022; 6. Nota 3613/2022 USP RG, 7. Certificato COVID 19; 8. Giurisprudenza

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00 ed esente per dichiarazione resa dalla parte.

Salvis iuribus

Avv. Giuseppina Rizza

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il conferimento delle nomine a tempo determinato per l'a.s 2022/2023 da GPS classe di concorso AJ56 pianoforte per l'AT di Ragusa i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli che hanno ottenuto la supplenza al 7/09/2022 ma tutti i docenti inseriti in GPS con la ricorrente

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso,



FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come DOCENTI aspiranti alle nomina a tempo determinato inseriti nella GPS AT Ragusa classe di concorso AJ56 pianoforte aspiranti a nomina a tempo determinato per l'a.s. in corso e di vigenza della GPS
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Avv. Giuseppina Rizza

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE CARTOLARE DELLE UDIENZE

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

CHIEDE

Che l'III.mo tribunale adito, ex art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. disponga lo svolgimento delle udienze del presente procedimento, documentale e che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con modalità cartolare mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Con osservanza

Avv. Giuseppina Rizza

